SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 144º — Numero 7

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 10 gennaio 2003** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si informano gli abbonati che si sta predisponendo l'invio dei bollettini di conto corrente postale «premarcati» per il rinnovo degli abbonamenti 2003 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Allo scopo di facilitare le operazioni di rinnovo, si prega di attendere e di utilizzare i suddetti bollettini. Qualora non si desideri rinnovare l'abbonamento è necessario comunicare, con cortese sollecitudine, la relativa disdetta a mezzo fax al numero 06-85082520.

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia del territorio

Università Mediterranea di Reggio Calabria

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 3

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 27 dicembre 2002.

Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nei modelli AA7/7 e AA9/7 da utilizzare per le dichiarazioni di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

02A14854

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 ottobre 2002, n. **296.**

Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 luglio 2001, n. 338, recante regolamento di esecuzione delle disposizioni relative al contrassegno della Società italiana autori e degli editori (S.I.A.E.) di cui all'articolo 181-*bis* della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, concernente la protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio;

Visto il regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369;

Visto l'articolo 181-*bis* della legge 22 aprile 1941, n. 633, come introdotto dall'articolo 10 della legge 18 agosto 2000, n. 248, recante nuove norme di tutela del diritto d'autore, e in particolare i commi 3, 4, e 6;

Sentita la Società italiana degli autori e degli editori (S.I.A.E.);

Sentite le associazioni di categoria interessate;

Udito il parere interlocutorio del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nella adunanza del 20 maggio 2002;

Vista la relazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 21 luglio 2002;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nella adunanza del 29 luglio 2002;

A D O T T A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifiche all'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 luglio 2001, n. 338

1. All'articolo 5, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 luglio 2001, n. 338, sono apportate le seguenti modifiche:

a) nell'alinea, sono soppresse le parole «ovvero multimediali»;

b) la lettera *b)*, è sostituita dalla seguente: «*b)* distribuiti gratuitamente con il consenso del titolare dei diritti;»;

c) alla lettera *c)*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole «(*back-up*)»;

d) alla lettera *d)*, le parole «dal produttore» sono soppresse;

e) dopo la lettera *h)* è inserita la seguente: «*i)* aventi carattere di sistema operativo, applicazione o distribuzione di servizi informatici (*server*) destinati ad essere preinstallati su di un elaboratore elettronico e distribuiti all'utente finale insieme ad esso.».

2. Il comma 4 dell'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 luglio 2001, n. 338, è soppresso.

Art. 2.

Modifiche all'articolo 6 del regolamento del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 luglio 2001, n. 338

1. All'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 luglio 2001, n. 338, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Nei casi indicati dal comma 3 dell'articolo 181-*bis* della legge 22 aprile 1941, n. 633, il titolare dei diritti, o un suo delegato, può rendere alla S.I.A.E., in sostituzione del contrassegno, l'apposita dichiarazione identificativa. Tale dichiarazione non comporta oneri per il richiedente.»;

b) al comma 2, le parole «il produttore del programma» sono sostituite dalle parole «il titolare dei diritti o un suo delegato»;

c) al comma 3 le lettere da *a)* a *g)* sono sostituite dalle seguenti:

«*a)* titolo del prodotto;

b) nome e indirizzo del titolare del diritto o del suo delegato;

c) codice identificativo del prodotto, se disponibile;

d) attestazione di assolvimento di tutti gli obblighi sanciti dalla legge sul diritto d'autore, qualora i programmi contengano opere dell'ingegno tutelate dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, o loro brani o parti.»;

d) i commi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

«4. La dichiarazione identificativa può essere effettuata anche cumulativamente per più versioni di prodotti informatici. A tal fine è sufficiente indicare il titolo del prodotto base, senza necessità di indicare separatamente le diverse versioni del medesimo prodotto, fra cui, in particolare, le diverse versioni linguistiche, gli aggiornamenti, le versioni distinte per canale di distribuzione o per utente finale.

5. La dichiarazione identificativa deve pervenire alla S.I.A.E. prima dell'immissione in commercio o importazione dei supporti nel territorio nazionale. L'invio deve essere effettuato con modalità idonea a far constatare la data di ricevimento da parte della S.I.A.E.. Il dichiarante è tenuto a custodire, per i tre anni successivi al termine del periodo di commercializzazione, un esemplare di ciascun prodotto dichiarato, unitamente

a copia della relativa dichiarazione. Per ogni necessario controllo detti supporti possono essere richiesti dalla S.I.A.E. presso i soggetti e nei luoghi indicati nella dichiarazione identificativa. Tale custodia, a cura e spese del dichiarante, non comporta oneri per la S.I.A.E., neppure con riferimento ad eventuali spese di consegna degli esemplari.»;

e) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-*bis*. La S.I.A.E. può chiedere informazioni e documenti con riferimento ai dati di cui ai commi 3, 4 e 5. La richiesta di informazioni o documenti da parte della S.I.A.E. non sospende la facoltà di commercializzare i prodotti.».

2. Sono valide ed efficaci le dichiarazioni identificative rese prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, purché siano conformi all'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 luglio 2001, n. 338, come modificato dal presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 25 ottobre 2002

p. *Il Presidente:* LETTA

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 2002
Ministeri istituzionali, registro n. 14, foglio n. 10

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 luglio 2001, n. 338, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 22 agosto 2001, n. 194, reca: «Regolamento di esecuzione delle disposizioni relative al contrassegno della Società italiana degli autori e degli editori (S.I.A.E.) di cui all'art. 181-*bis* della legge 22 aprile 1941, n. 633, come introdotto dall'art. 10 della legge 18 agosto 2000, n. 248, recante nuove norme di tutela del diritto d'autore».

Note alle premesse:

— La legge 22 aprile 1941, n. 633, recante: «Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio» è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 16 luglio 1941, n. 166.

— Il regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369, recante: «Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 22 aprile 1941, n. 633, per la protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 3 dicembre 1942, n. 286.

— La legge 18 agosto 2000, n. 248, recante «Nuove norme di tutela del diritto d'autore» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 4 settembre 2000, n. 206.

— Il testo dell'art. 181-*bis* della legge 22 aprile 1941, n. 633, introdotto dall'art. 10 della legge 18 agosto 2000, n. 248, è il seguente:

«Art. 181-*bis.* — 1. Ai sensi dell'art. 181 e agli effetti di cui agli articoli 171-*bis* e 171-*ter*, la Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) appone un contrassegno su ogni supporto contenente programmi per elaboratore o multimediali nonché su ogni supporto contenente suoni, voci o immagini in movimento, che reca la fissazione di opere o di parti di opere tra quelle indicate nell'art. 1, primo comma, destinati ad essere posti comunque in commercio o ceduti in uso a qualunque titolo a fine di lucro. Analogo sistema tecnico per il controllo delle riproduzioni di cui all'art. 68 potrà essere adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sulla base di accordi tra la S.I.A.E. e le associazioni delle categorie interessate.

2. Il contrassegno è apposto sui supporti di cui al comma 1 ai soli fini della tutela dei diritti relativi alle opere dell'ingegno, previa attestazione da parte del richiedente dell'assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. In presenza di seri indizi, la S.I.A.E. verifica, anche successivamente, circostanze ed elementi rilevanti ai fini dell'apposizione.

3. Fermo restando l'assolvimento degli obblighi relativi ai diritti di cui alla presente legge, il contrassegno, secondo modalità e nelle ipotesi previste nel regolamento di cui al comma 4, che tiene conto di apposite convenzioni stipulate tra la S.I.A.E. e le categorie interessate, può non essere apposto sui supporti contenenti programmi per elaboratore disciplinati dal decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 518, utilizzati esclusivamente mediante elaboratore elettronico, sempre che tali programmi non contengano suoni, voci o sequenze di immagini in movimento tali da costituire opere fonografiche, cinematografiche o audiovisive intere, non realizzate espressamente per il programma per elaboratore, ovvero loro brani o parti eccedenti il cinquanta per cento dell'opera intera da cui sono tratti, che diano luogo a concorrenza all'utilizzazione economica delle opere medesime. In tali ipotesi la legittimità dei prodotti, anche ai fini della tutela penale di cui all'art. 171-*bis*, è comprovata da apposite dichiarazioni identificative che produttori e importatori preventivamente rendono alla S.I.A.E.

4. I tempi, le caratteristiche e la collocazione del contrassegno sono individuati da un regolamento di esecuzione da emanare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentite la S.I.A.E. e le associazioni di categoria interessate, nei termini più idonei a consentire la agevole applicabilità, la facile visibilità e a prevenire l'alterazione e la falsificazione delle opere. Fino alla data di entrata in vigore del predetto regolamento, resta operativo il sistema di individuazione dei tempi, delle caratteristiche e della collocazione del contrassegno determinatosi sotto la disciplina previgente. Le spese e gli oneri, anche per il controllo, sono a carico dei richiedenti e la loro misura, in assenza di accordo tra la S.I.A.E. e le categorie interessate, è determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il comitato consultivo permanente per il diritto di autore.

5. Il contrassegno deve avere, comunque, caratteristiche tali da non poter essere trasferito su altro supporto. Deve contenere elementi tali da permettere la identificazione del titolo dell'opera per la quale è stato richiesto, del nome dell'autore, del produttore o del titolare del diritto d'autore. Deve contenere altresì l'indicazione di un numero progressivo per ogni singola opera riprodotta o registrata nonché della sua destinazione alla vendita, al noleggio e a qualsiasi altra forma di distribuzione.

6. L'apposizione materiale del contrassegno può essere affidata anche in parte al richiedente o ad un terzo da questi delegato, i quali assumono le conseguenti responsabilità a termini di legge. I medesimi soggetti informano almeno trimestralmente la S.I.A.E. circa l'attività svolta e lo stadio di utilizzo del materiale consegnato. Ai fini della tempestiva apposizione del contrassegno, fuori dei casi in cui esista apposita convenzione tra il produttore e la S.I.A.E., l'importatore ha l'obbligo di dare alla S.I.A.E. preventiva notizia dell'ingresso nel territorio nazionale dei prodotti. Si osservano le disposizioni di cui al comma 4.

7. Nei casi di cui al comma 6, la S.I.A.E. e il richiedente possono concordare che l'apposizione del contrassegno sia sostituita da attestazione temporanea resa ai sensi del comma 2, corredata dalla presa d'atto della S.I.A.E.

8. Agli effetti dell'applicazione della legge penale, il contrassegno è considerato segno distintivo di opera dell'ingegno».

Nota all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 luglio 2001, n. 338, come modificato dal decreto qui pubblicato:

«Art. 5 *(Supporti contenenti programmi per elaboratore)*. — 1. Ai fini dell'applicazione del comma 1 dell'art. 181-*bis* della legge 22 aprile 1941, n. 633, come introdotto dall'art. 10 della legge 10 agosto 2000, n. 248, per supporti contenenti programmi per elaboratore ovvero multimediali si intendono i supporti comunque confezionati contenenti programmi destinati ad essere posti in commercio o ceduti in uso a qualunque titolo a fini di lucro ed in particolare:

a) i programmi aventi carattere di sistema operativo, applicazione o archivio di contenuti multimediali prodotti in serie sui supporti di cui al comma 1, fruibili mediante collegamento e lettura diretta del supporto, quali dischetti magnetici (floppy disk), CD ROM, schede di memoria (memory card), o attraverso installazione mediante il medesimo supporto su altra memoria di massa destinata alla fruizione diretta mediante personal computer;

b) i programmi destinati alla lettura ed alla fruizione su apparati specifici per videogiochi, quali playstation o consolle, comunque denominati, ed altre applicazioni multimediali quali player audio o video.

2. Sono comunque ricompresi nell'àmbito di applicazione del presente regolamento i programmi per elaboratore ovvero multimediali contenenti applicazioni di tipo videogioco, enciclopedia ovvero dizionario, destinati a qualsivoglia forma di intrattenimento o per fruizione da parte di singoli utilizzatori o di gruppi in àmbito privato, scolastico o accademico.

3. Sono esclusi dall'àmbito di applicazione dell'art. 181-*bis* della legge 22 aprile 1941, n. 633, i supporti contenenti programmi per elaboratore:

a) accessoriamente distribuiti nell'àmbito della vendita di contratti di licenza d'uso multipli sulla base di accordi preventivamente conclusi con la S.I.A.E.;

b) distribuiti gratuitamente con il consenso del titolare dei diritti;

c) distribuiti mediante scaricamento diretto (download) e conseguente installazione sul personal computer dell'utente attraverso server o siti Internet se detti programmi non vengano registrati a scopo di profitto in supporti diversi dall'elaboratore personale dell'utente, salva la copia privata *(back-up)*;

d) distribuiti esclusivamente al fine di far funzionare o per gestire specifiche periferiche o interfacce (driver) oppure destinate all'aggiornamento del sistema o alla risoluzione di conflitti software ed hardware se derivanti da software già installato;

e) destinati esclusivamente al funzionamento di apparati o sistemi di telecomunicazione quali modem o terminali, sistemi GPRS (General Pocket Radio Service) o inclusi in apparati audio/video e destinati al funzionamento degli stessi o inclusi in apparati radiomobili cellulari, se con i medesimi confezionati e distribuiti in quanto destinati esclusivamente al funzionamento degli stessi;

f) inclusi in apparati di produzione industriale, di governo di sistemi di trasporto e mobilità, di impianti di movimentazione e trasporto merci o in apparati destinati al controllo ovvero alla programmazione del funzionamento di elettrodomestici, se con i medesimi confezionati e distribuiti in quanto destinati esclusivamente al funzionamento degli stessi;

g) inclusi in apparati di analisi biologica o chimica ovvero di gestione di apparati di tipo medico, o sanitario, di misurazione ed analisi se con i medesimi prodotti e distribuiti in quanto destinati esclusivamente al funzionamento degli stessi;

h) destinati esclusivamente alla funzione di ausilio o supporto per le persone disabili ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

i) aventi carattere di sistema operativo, applicazione o distribuzione di servizi informatici (server) destinati ad essere preinstallati su di un elaboratore elettronico e distribuiti all'utente finale insieme ad esso.

4. (comma soppresso).».

Note all'art. 2:

— Si riporta il testo dell'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 luglio 2001, n. 338, come modificato dal decreto qui pubblicato:

«Art. 6 *(Dichiarazione identificativa sostitutiva del contrassegno). — 1. Nei casi indicati dal comma 3 dell'articolo 181-*bis *della legge 22 aprile 1941, n. 633, il titolare dei diritti, o un suo delegato, può rendere alla S.I.A.E., in sostituzione del contrassegno, l'apposita dichiarazione identificativa. Tale dichiarazione non comporta oneri per il richiedente.*

2. Nei casi previsti dal comma 1, *il titolare dei diritti o un suo delegato* invia alla S.I.A.E. la dichiarazione identificativa, sostitutiva del contrassegno, anche in via cumulativa con riferimento a determinate tipologie di supporti preventivamente indicati. Tale dichiarazione comprova la legittimità dei supporti stessi anche ai fini della tutela penale di cui all'art. 171-*bis* della legge 22 aprile 1941, n. 633, come modificata dall'art. 13 della legge 18 agosto 2000, n. 248.

3. La dichiarazione identificativa autocertifica la conformità della tipologia dei supporti alle previsioni di cui al terzo comma dell'art. 181-*bis* della legge 22 aprile 1941, n. 633, e di cui al presente regolamento, e, a tal fine, contiene le seguenti informazioni:

a) titolo del prodotto;

b) nome e indirizzo del titolare del diritto o del suo delegato;

c) codice identificativo del prodotto, se disponibile;

d) attestazione di assolvimento di tutti gli obblighi sanciti dalla legge sul diritto d'autore, qualora i programmi contengano opere dell'ingegno tutelate dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, o loro brani o parti.

4. La dichiarazione identificativa può essere effettuata anche cumulativamente per più versioni di prodotti informatici. A tal fine è sufficiente indicare il titolo del prodotto base, senza necessità di indicare separatamente le diverse versioni del medesimo prodotto, fra cui in particolare, le diverse versioni linguistiche, gli aggiornamenti, le versioni distinte per canale di distribuzione o per utente finale.

5. La dichiarazione identificativa deve pervenire alla S.I.A.E., prima dell'immissione in commercio o importazione dei supporti nel territorio nazionale. L'invio deve essere effettuato con modalità idonea a far constatare la data di ricevimento da parte della S.I.A.E. Il dichiarante è tenuto a custodire, per i tre anni successivi al termine del periodo di commercializzazione un esemplare di ciascun prodotto dichiarato, unitamente a copia della relativa dichiarazione. Per ogni necessario controllo detti supporti possono essere richiesti dalla S.I.A.E. presso i soggetti e nei luoghi indicati nella dichiarazione identificativa. Tale custodia, a cura e spese del dichiarante, non comporta oneri per la S.I.A.E., neppure con riferimento ad eventuali spese di consegna degli esemplari.

5-bis. *La S.I.A.E. può chiedere informazioni e documenti con riferimento ai dati di cui ai commi 3, 4 e 5. La richiesta di informazioni o documenti da parte della S.I.A.E. non sospende la facoltà di commercializzare i prodotti.*

6. Le disposizioni di cui al presente articolo sono dettate al solo fine di definire l'àmbito di applicazione dell'art. 181-*bis* della citata legge n. 633 del 1941, nonché l'àmbito operativo della dichiarazione identificativa sostitutiva del contrassegno e lasciano totalmente impregiudicata la protezione del diritto d'autore e dei diritti connessi, così come disposta dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni ed integrazioni, anche in relazione alla utilizzazione non eccedente il cinquanta per cento delle opere intere.

7. Le dichiarazioni identificative previste dal comma 3 dell'art. 181-*bis* della legge 22 aprile 1941, n. 633, e dal presente articolo riferite a supporti prodotti o importati nel territorio nazionale nel periodo ricompreso tra la data di entrata in vigore della legge 18 agosto 2000, n. 248, e quella di entrata in vigore del presente regolamento sono presentate alla S.I.A.E. dai produttori o dagli importatori nel termine di novanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, secondo le modalità indicate dal presente articolo. In ogni caso è attestata da parte dei dichiaranti, sotto la relativa responsabilità, l'originalità dei supporti e l'assolvimento di tutti gli obblighi relativi ai diritti previsti dalla vigente normativa in materia di diritto d'autore, con ogni facoltà di verifica da parte della S.I.A.E. Sono fatti salvi in ogni caso gli atti e i rapporti intervenuti tra la S.I.A.E. ed i soggetti indicati dall'art. 181-*bis* della legge 22 aprile 1941, n. 633, a seguito dell'entrata in vigore della legge 18 agosto 2000, n. 248.».

02G0310

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 29 novembre 2002.

Rinnovo delle speciali commissioni in seno al comitato provinciale I.N.P.S. di Verona.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI VERONA

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88, concernente la ristrutturazione dell'I.N.P.S. e dell'I.N.A.I.L. modificativa ed integrativa del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970;

Visto l'art. 46 della citata legge n. 88/1989 che prevede la costituzione di speciali commissioni del comitato provinciale I.N.P.S.;

Visto il proprio decreto n. 11/2002 del 17 maggio 2002 con il quale è stato costituito il comitato provinciale dell'I.N.P.S.;

Vista la nota n. 2/3 PS/95876 del 19 aprile 1989 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali avente per oggetto «Costituzione speciali commissioni ex art. 46»;

Esperiti gli atti istruttori sulla base dei criteri adottati per la costituzione del predetto comitato provinciale;

Valutati i dati, gli elementi e le notizie utilizzati per la costituzione del già citato comitato;

Ritenuto che la ripartizione dei seggi tra le varie organizzazioni garantisce, in seno a ciascuna speciale commissione il «Principio del pluralismo partecipativo», confermato dal più recente indirizzo giurisprudenziale, per cui gli interessi di organizzazioni ed associazioni minoritarie sul piano locale, che sono state interpellate, possono ritenersi ugualmente tutelati e soddisfatti dalla presenza, in ciascun consesso, dalle diverse organizzazioni ed associazioni che risultano esponenziali di categorie composite;

Preso atto delle designazioni pervenute;

Ritenuto necessario procedere alla costituzione delle speciali commissioni di cui all'art. 46 della citata legge n. 88/1989, comma 13;

Decreta:

Art. 1.

Le speciali commissioni del comitato provinciale I.N.P.S. sono così composte:

prima speciale commissione:

il rappresentante dei coltivatori diretti mezzadri e coloni in seno al comitato provinciale presidente;

sig. ra Casato Maria Assunta (Coldiretti);

dott. Novarin Enrico (Coldiretti);

sig.ra Bottacini Roberta (Coldiretti);

sig. Scandarola Roberto (Unione Prov.le Agricoltori)

sig.ra Ferrin Laura (Conifed.Ital. Agricoltori).

I membri di cui ai numeri 4, 5, e 6 dell'art. 44 della legge n. 88/1989 citata facenti parte del comitato provinciale;

seconda speciale commissione:

il rappresentante degli artigiani in seno al comitato provinciale: presidente;

sig.ra Lincetti Maria (Un. Prov. Artig.);

sig. Ferrari Roberto (Un. Prov. Artig.);

sig. Signori Giuseppe (C.N.A.);

sig. Marchi Ferdinando (C.N.A);

sig. Prando Andrea (Casartigiani).

I membri di cui ai numeri 4, 5, e 6 dell'art. 44 della legge n. 88/1989 citata facenti parte del comitato provinciale;

terza speciale commissione:

il rappresentante degli esercenti attività commerciali in seno al comitato provinciale: presidente;

sig. Biondani Sante (Confesercenti);

sig. Vantini Dino (Confesercenti);

sig. dott. Bighelli Renato (Asco);

sig. rag. Brena Giulio (Asco);

sig. Suppi Stefano (Asco).

I membri di cui ai numeri 4, 5 e 6 dell'art. 44 della legge n. 88/1989 citata facenti parte del comitato provinciale.

Art. 2.

Il direttore dell'Istituto nazionale della previdenza sociale è incaricato di dare esecuzione al presente decreto che sarà inviato per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Verona, 29 novembre 2002

Il direttore: FESTA

03A00102

DECRETO 9 dicembre 2002.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Il Focolare a r.l.», in Spinazzola.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto il verbale di assemblea straordinaria del 7 marzo 2001 con il quale, ai sensi dell'art. 2448 del codice civile, la società cooperativa «Il Focolare a r.l.», con sede in Spinazzola è stata sciolta, ed il sig. D'Amato Francesco è stato nominato liquidatore;

Ravvisata la necessità di sostituire il predetto liquidatore, a causa della indisponibilitàdel medesimo agli accertamenti ispettivi, nonostante ripetuti inviti formali;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla sostituzione del predetto liquidatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545 del codice civile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 449 del 19 dicembre 2000;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta in data 30 novembre 2001;

Visto il parere favorevole ed unanime del comitato centrale per le cooperative del Ministero delle attività produttive del 26 settembre 2002, pervenuto il 4 dicembre 2002;

Decreta:

Il dott. D'Alessandro Giuseppe, nato a Bari il 10 gennaio 1950, con studio in Bari alla via Suppa n. 28 è nominato liquidatore della società cooperativa «Il Focolare a r.l.», con sede in Spinazzola, costituita in data 15 ottobre 1981 per rogito del notaio dott. Paolo Di Rito - registro imprese n. 4956 - già posta in liquidazione ex art. 2448 del codice civile dal 7 marzo 2001, in sostituzione del sig. D'Amato Francesco.

Il compenso ed il rimborso delle spese, nel caso la procedura risulti senza attivo o con attivo insufficiente, è a carico dello Stato.

Bari, 9 dicembre 2002

Il dirigente: BALDI

02A14845

DECRETO 10 dicembre 2002.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Gamma Radio 97 a r.l.», in Corato.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto il verbale di assemblea straordinaria del 10 agosto 1987 con il quale, ai sensi dell'art. 2448 del codice civile, la società cooperativa «Gamma Radio 97 a r.l.» con sede in Corato è stata sciolta ed il sig. Lombardi Vittorio è stato nominato liquidatore;

Ravvisata la necessità di sostituire il predetto liquidatore, a causa della perdurante inattività accertata in sede ispettiva;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla sostituzione del predetto liquidatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545 del codice civile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 449 del 19 dicembre 2000;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta in data 30 novembre 2001;

Visto il parere favorevole ed unanime del comitato centrale per le cooperative del Ministero delle attività produttive del 26 settembre 2002, pervenuto il 2 dicembre 2002;

Decreta:

Il rag. Summo Pietro, nato a Ruvo di Puglia il 17 luglio 1953, con studio in Ruvo di Puglia al Corso Piave, 36 è nominato liquidatore della società cooperativa «Gamma Radio 97 a r.l.», con sede in Corato, costituita in data 10 marzo 1978 per rogito del notaio dott. Giuseppe Murolo - registro imprese n. 3636 - già posta in liquidazione ex art. 2448 del codice civile dal 10 agosto 1987, in sostituzione del sig. Lombardi Vittorio.

Il compenso ed il rimborso delle spese, nel caso la procedura risulti senza attivo o con attivo insufficiente, è a carico dello Stato.

Bari, 10 dicembre 2002

Il dirigente: BALDI

02A14843

DECRETO 10 dicembre 2002.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Edilizia Segantini a r.l.», in Barletta.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto il verbale di assemblea straordinaria del 17 gennaio 1982 con il quale, ai sensi dell'art. 2448 del codice civile, la società cooperativa «Edilizia Segantini a r.l.» con sede in Barletta è stata sciolta, ed il sig. Galasso Francesco è stato nominato liquidatore;

Ravvisata la necessità di sostituire il predetto liquidatore, a causa del decesso avvenuto nel 1994;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla sostituzione del predetto liquidatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545 del codice civile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 449 del 19 dicembre 2000;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta in data 30 novembre 2001;

Visto il parere favorevole ed unanime del comitato centrale per le cooperative del Ministero delle attività produttive del 26 settembre 2002, pervenuto il 4 dicembre 2002;

Decreta:

Il rag. Summo Pietro, nato a Ruvo di Puglia il 17 luglio 1953, con studio in Ruvo di Puglia al Corso Piave, 36 è nominato liquidatore della società cooperativa «Edilizia Segantini a r.l.», con sede in Barletta, costituita in data 18 marzo 1974 per rogito del notaio dott. Rodolfo Manno - registro imprese n. 2847 - già posta in liquidazione ex art. 2448 del codice civile dal 17 gennaio 1982, in sostituzione del sig. Galasso Francesco.

Il compenso ed il rimborso delle spese, nel caso la procedura risulti senza attivo o con attivo insufficiente, è a carico dello Stato.

Bari, 10 dicembre 2002

Il dirigente: BALDI

02A14844

DECRETO 12 dicembre 2002.

Scioglimento della società cooperativa «Pegaso» a r.l., in Chieti.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI CHIETI

Visto l'art. 2545 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale è stata decentrata alle compententi direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina del liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovansi nelle condizioni previste dalle citate norme;

Acquisito il parere del comitatao centrale delle cooperative datato 5 marzo 2002;

Decreta:

La società cooperativa sotto indicata è sciolta per atto dell'autorità di cui all'art. 2544 del codice civile senza nomina del commissario liquidatore:

società cooperativa «Pegaso» a r.l., con sede in Chieti, costituita per rogito notar Angelo Ciampoli in data 20 febbraio 1997, registro imprese n. 190152/97, posizione n. 1535/286904.

Chieti, 12 dicembre 2002

p. *Il direttore:* GIANNINI

03A00092

DECRETO 13 dicembre 2002.

Scioglimento della società cooperativa «Alfa 2000 - Piccola società cooperativa» a r.l., in Chieti.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI CHIETI

Visto l'art. 2545 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale è stata decentrata alle compententi direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina del liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovansi nelle condizioni previste dalle citate norme;

Acquisito il parere del comitato centrale delle cooperative datato 15 maggio 2002;

Decreta:

La società cooperativa sotto indicata è sciolta per atto dell'autorità di cui all'art. 2544 del codice civile senza nomina del commissario liquidatore:

società cooperativa «Alfa 2000 - Piccola società cooperativa» a r.l., con sede in Chieti, costituita per rogito notar Giuseppe Tragnone in data 4 maggio 2000, registro imprese n. 17521/2000, posizione n. 1679/291481.

Chieti, 13 dicembre 2002

p. *Il direttore:* GIANNINI

03A00094

DECRETO 16 dicembre 2002.

Sostituzione di un membro supplente in rappresentanza dei datori di lavoro nella Commissione di conciliazione per le controversie individuali di lavoro, della regione autonoma della Valle d'Aosta.

IL DIRETTORE REGGENTE REGIONALE
DEL LAVORO DI AOSTA

Visto l'art. 410 del codice di procedura civile;

Visto il proprio decreto n. 325 del 6 novembre 1991, con cui è stata ricostituita la Commissione di conciliazione per le controversie individuali di lavoro della regione autonoma della Valle d'Aosta;

Preso atto delle dimissioni rassegnate dalla sig.ra Edda Crosa in data 12 dicembre 2002;

Vista la designazione dell'Associazione Valdostana Industriali del 13 dicembre 2002;

Decreta:

La sig.ra Chiara Migliorin viene nominata membro supplente in rappresentanza dei datori di lavoro nella Commissione di conciliazione per le controversie individuali di lavoro, di cui all'art. 410 del codice di procedura civile, in sostituzione della sig.ra Edda Crosa dimissionaria.

Aosta, 16 dicembre 2002

Il direttore reggente: POLITANO

03A00054

DECRETO 16 dicembre 2002.

Scioglimento della società cooperativa «Sociale Erba 2000 a r.l.», in Erba.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI COMO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, art. 6, che dispone l'attribuzione alle direzioni provinciali del lavoro delle funzioni già attribuite agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;

Visto il verbale in data 23 febbraio 2002 di ispezione ordinaria e successivo accertamento del 24 luglio 2002 eseguiti sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile in quanto non compiendo atti di gestione non è in condizione di raggiungere gli scopi per cui si è costituita e non ha patrimonio da liquidare;

Visto il parere favorevole espresso dal comitato centrale per le cooperative nella riunione del 21 novembre 2002;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta, senza dar luogo a nomina di commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma:

società cooperativa «Sociale Erba 2000 a r.l.», con sede in Erba, costituita per rogito del notaio Fabi Andrea, in data 3 dicembre 1999, repertorio n. 81494, R.E.A. n. 263738 del registro imprese, B.U.S.C. n. 2728/291134.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Como, 16 dicembre 2002

Il direttore reggente: CAMPI

03A00093

DECRETO 16 dicembre 2002.

Scioglimento della società cooperativa mista «Manager Services», in Massa.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI MASSA CARRARA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996, con il quale la Direzione generale della cooperazione demanda alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione di provvedimenti di scioglimento, senza nomina di liquidatore, delle società cooperative, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile;

Visto il verbale di ispezione eseguito nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal comma 1, parte I, del predetto articolo del codice civile;

Visto il parere favorevole, espresso nella riunione del 21 novembre 2002, da parte del Comitato centrale per le cooperative;

Visto il decreto del Sottosegretario di Stato del 21 febbraio 1998, con cui si dispone di non procedere alla nomina del commissario liquidatore nelle procedure di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 delle società cooperative quando le attività da liquidare, purché di natura mobiliare, non abbiano valore superiore a L. 2.500.000;

Accertato che l'ente di cui trattasi si trova nelle condizioni previste dal punto di cui sopra;

Decreta

lo scioglimento, in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, della sottonotata società cooperativa:

1) società cooperativa mista: «Manager Services», con sede nel comune di Massa, costituitasi in data 22 luglio 1994, per rogito notaio Carmelo La Rosa, n. 24540 di repertorio; registro società n. 9438/94 del tribunale di Massa Carrara, posizione B.U.S.C. n. 809/268324.

Carrara, 16 dicembre 2002

Il direttore provinciale: GALLINA

03A00109

DECRETO 16 dicembre 2002.

Scioglimento di otto società cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI TERAMO

Visto l'art. 2544, comma primo, parte seconda del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che prevede come le società cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi, che non hanno depositato in tribunale, nei termini prescritti, i bilanci relativi agli ultimi due anni sono sciolti di diritto e perdono la personalità giuridica;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 che demanda alle direzioni provinciali del lavoro la procedura di scioglimento d'ufficio delle società cooperative ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, limitatamente a quelle senza nomina del liquidatore;

Visti i verbali di ispezione ordinaria eseguiti sulle attività delle società cooperative appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544, comma primo, parte seconda, del codice civile;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Decreta:

Articolo unico

Le società cooperative sottoindicate sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore:

società cooperativa edilizia «Aldebaran» a r.l., con sede in Teramo, costituita a rogito notaio Ludovico Rozzi, in data 13 giugno 1953, repertorio n. 8979, registro società n. 625, tribunale di Teramo, B.U.S.C. n. 3/40243;

società cooperativa edilizia «Villa Fiorita» a r.l., con sede in Castiglion Messer Raimondo, costituita a rogito notaio Anna De Rosa, in data 19 marzo 1971, repertorio n. 69, registro società n. 2536, tribunale di Teramo, B.U.S.C. n. 259/115384;

società cooperativa edilizia «Ramiera» a r.l., con sede in Teramo, costituita a rogito notaio Ercole Bracone, in data 7 aprile 1973, repertorio n. 72781, registro società n. 1454, tribunale di Teramo, B.U.S.C. n. 288/125644;

società cooperativa edilizia «COA - Coop.va Atriana» a r.l., con sede in Atri, costituita a rogito notaio Aldo Di Renzo, in data 15 febbraio 1974, repertorio n. 59786, registro società n. 1607, tribunale di Teramo, B.U.S.C. n. 314/132636;

società cooperativa edilizia «Apollo» a r.l., con sede in Teramo, costituita a rogito notaio Ennio Vincenti, in data 19 gennaio 1973, repertorio n. 2184, regisatro società n. 1426, tribunale di Teramo, B.U.S.C. n. 377/137882;

società cooperativa edilizia «Sirio» a r.l., con sede in Montorio Al Vomano, costituita a rogito notaio Anna De Rosa, in data 24 novembre 1979, repertorio n. 1150, registro società n. 2831, tribunale di Teramo, B.U.S.C. n. 559/173950;

società cooperativa edilizia «Urania» a r.l., con sede in Teramo, costituita a rogito notaio Giovanni Bracone, in data 28 gennaio 1981, repertorio n. 1380, registro società n. 3238, tribunale di Teramo, B.U.S.C. n. 624/183749;

società cooperativa edilizia «Il Tiglio» a r.l., con sede in Teramo, costituita a rogito notaio Eugenio Giannella, in data 9 maggio 1984, repertorio n. 2911, registro società n. 5767, tribunale di Teramo, B.U.S.C. n. 1394.

Teramo, 16 dicembre 2002

Il direttore provinciale reggente: COLACI

03A00110

DECRETO 16 dicembre 2002.

Scioglimento di sette società cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI TERAMO

Visto l'art. 2544, comma primo, parte prima, del codice civile, che prevede come le società cooperative che non sono in condizioni di raggiungere lo scopo sociale o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale o che non hanno compiuto atti di gestione possono essere sciolte;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 che demanda alle direzioni provinciali del lavoro la procedura di scioglimento d'ufficio delle società cooperative ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, limitatamente a quelle senza nomina del liquidatore;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative appresso indicate, dalle quali risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544, comma primo, parte prima, del codice civile;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Acquisito il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, espresso nella riunione del 21 novembre 2002;

Decreta:

Articolo unico

Le società cooperative sottoindicate sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore:

società cooperativa «L'Alternativa» a r.l., con sede in Teramo, costituita a rogito notaio G. Di Gianvito, in data 11 gennaio 1980, repertorio n. 197344, registro società n. 107511, tribunale di Teramo, B.U.S.C. n. 561;

società cooperativa «Centro stampa lito-tipo Futur» a r.l., con sede in Roseto D. Abruzzi, costituita a rogito notaio Giovanni Di Gianvito, in data 30 luglio 1980, repertorio n. 110098, registro società n. 3035, tribunale di Teramo, B.U.S.C. n. 602/178388;

società cooperativa «Progresso colognese» a r.l., con sede in Roseto D. Abruzzi, costituita a rogito notaio G. Di Gianvito, in data 1° aprile 1983, repertorio n. 123378, registro società n. 4024, tribunale di Teramo, B.U.S.C. n. 716/198462;

società cooperativa «Edile teramana» a r.l., con sede in Teramo, costituita a rogito notaio Giovanni Bracone, in data 20 luglio 1984, repertorio n. 11153, registro società n. 4576, tribunale di Teramo, B.U.S.C. n. 783/207343;

società cooperativa «Tre stelle» a r.l., con sede in Roseto D. Abruzzi, costituita a rogito notaio G. Di Gianvito, in data 29 maggio 1985, repertorio n. 137609, registro società n. 5225, tribunale di Teramo, B.U.S.C. n. 839;

società cooperativa «Autotrasporti A.R.C.O.» a r.l., con sede in Giulianova, costituita a rogito notaio Giancarlo Zaffagnini, in data 15 febbraio 1986, repertorio n. 119554, registro società n. 5764, tribunale di Teramo, B.U.S.C. n. 872/218859;

piccola società cooperativa «Baby Garden» a r.l., con sede in Pineto, costituita a rogito notaio Luigi De Galitiis in data 19 febbraio 1998, repertorio n. 49926, registro società n. 13260, tribunale di Teramo, B.U.S.C. n. 1232.

Teramo, 16 dicembre 2002

Il direttore provinciale reggente: COLACI

03A00111

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 4 dicembre 2002.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Libra - Piccola società cooperativa a responsabilità limitata», in Torino e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 19 aprile 2001 e del successivo accertamento a seguito diffida del 12 febbraio 2002, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Libra - Piccola società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Torino (codice fiscale n. 06397380012) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, e il rag. Pier Carlo Musso nato a Torino il 1° maggio 1941, domiciliato in Torino, via Botero n. 16, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 4 dicembre 2002

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

02A14846

DECRETO 4 dicembre 2002.

Scioglimento della società cooperativa mista «Cooperativa Arcosiana - Società cooperativa a responsabilità limitata», in San Sperate e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visti gli accertamenti ispettivi del 2 marzo 2000 eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Cagliari nei confronti della società cooperativa mista «Cooperativa Arcosiana - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in San Sperate (Cagliari);

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa mista «Cooperativa Arcosiana - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in San Sperate (Cagliari), costituita in data 30 settembre 1985 con atto a rogito del notaio dott. Carmen Cappellini di Tortolì, omologato dal tribunale di Cagliari con decreto del 18 dicembre 1985, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Paolo Congiu, con studio in Cagliari, via Priore Berengario n. 5, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 dicembre 2002

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

02A14847

DECRETO 4 dicembre 2002.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «CO.DI.VI. - Società cooperativa disinfestazioni vivaistica», in Scanzano Jonico e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visti gli accertamenti ispettivi del 21 dicembre 2000 e del 26 luglio 2001 eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Matera nei confronti della società cooperativa di produzione e lavoro «CO.DI.VI. - Società cooperativa disinfestazioni vivaistica», con sede in Scanzano Jonico (Matera);

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Visto il parere favorevole della Direzione generale sviluppo produttivo e competitività;

Ritenuta l'opportunità di porre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa di produzione e lavoro «CO.DI.VI. - Società cooperativa disinfestazioni vivaistica», con sede in Scanzano Jonico (Matera), via Mare, costituita in data 29 ottobre 1985 con atto a rogito del notaio dott. Eugenio Laporta di Pisticci (Matera), omologato dal tribunale di Matera, con decreto del 26 novembre 1985, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Di Pede Cosimo Damiano, con studio in Matera, via Pentasuglia n. 11, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 dicembre 2002

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

02A14848

DECRETO 4 dicembre 2002.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Il Proscenio 88 - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Grumo Appula e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visti gli accertamenti ispettivi del 27 ottobre 1999 e del 15 ottobre 2001 eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Bari nei confronti della società cooperativa di produzione e lavoro «Il Proscenio 88 - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Grumo Appula (Bari);

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Visto il parere favorevole della Direzione generale sviluppo produttivo e competitività;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa produzione e lavoro «Il Proscenio 88 - società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Grumo Appula (Bari), via della Repubblica n. 15, costituita in data 21 aprile 1988 con atto a rogito del notaio dott.ssa Anna Spadone di Grumo Appula (Bari), omologato dal tribunale di Bari, con decreto 23 maggio 1988, è sciolta d'ufficio ai sensi l'art. 2544 del codice civile e il dott. Marco Amendolito, con studio in Bari, viale Borsellino e Falcone n. 23/B, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 dicembre 2002

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

02A14849

DECRETO 4 dicembre 2002.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Società cooperativa a responsabilità limitata "Azzorre"», già «Società cooperativa a r.l. "Azzurra"», in Cagliari e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visti gli accertamenti ispettivi del 27 marzo 2001 e del 29 agosto 2001 eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Cagliari nei confronti della società edilizia «Società cooperativa a r.l. "Azzorre", già Società cooperativa a r.l. "Azzurra"», con sede in Cagliari;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dagli articoli 2544, del codice civile e 18 legge n. 59/1992;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa edilizia «Società cooperativa a r.l. "Azzorre"», già «Società cooperativa a r.l. "Azzurra"», con sede in Cagliari, costituita in data 14 luglio 1992 con atto a rogito del notaio dott. Alberto Floris di Quartu S. Elena, omologato dal tribunale di Cagliari, con decreto del 17 ottobre 1992, è sciolta d'ufficio ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992 e l'avv. Pier Filippo Cucudda, residente in Quartu S. Elena, via Danimarca n. 16, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 dicembre 2002

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

02A14850

DECRETO 4 dicembre 2002.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia Spazio Casa 92 - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Cagliari e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visti gli accertamenti ispettivi dell'8 ottobre 1998 eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Cagliari nei confronti della società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia Spazio Casa 92 - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Cagliari;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dagli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia Spazio Casa 92 Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Cagliari, costituita in data 24 marzo 1992 con atto a rogito del notaio dott. Roberto Vacca di Cagliari, omologato dal tribunale di Cagliari con decreto 11 maggio 1992, è sciolta d'ufficio ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992 e il dott. Sandro Anedda residente a Cagliari, via Corsica n. 48, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 dicembre 2002

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A00018

DECRETO 4 dicembre 2002.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Ape Regina di Metaponto - Soc. coop. a r.l.», in Bernalda e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 7 agosto 2000 e del successivo accertamento a seguito diffida del 27 febbraio 2002 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Ape Regina di Metaponto - Soc. coop. a r.l.», con sede in Bernalda (Matera) (codice fiscale 00503290777) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il rag. Giuseppe Santorsola nato a Bernalda (Matera) il 1° febbraio 1968 ed ivi domiciliato in via Vittorio Veneto n. 7, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 4 dicembre 2002

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A00019

DECRETO 4 dicembre 2002.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Il Chiaro Soc. coop. a r.l.», in Chiusi e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 26 marzo 2002 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Il Chiaro Soc. coop. a r.l.», con sede in Chiusi (Siena) (codice fiscale n. 00644860520) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e la dott.ssa Lucia Figini nata a Como il 16 marzo 1967, domiciliata a Firenze in via Masaccio n. 115, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 4 dicembre 2002

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A00020

DECRETO 4 dicembre 2002.

Annullamento del decreto 16 maggio 2002 relativo alla società cooperativa «Ermes Libraria - Soc. coop. a r.l.», in Potenza.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale n. 104/2002 in data 16 maggio 2002 con il quale la società cooperativa sotto indicata è stata posta in liquidazione coatta amministrativa;

Vista la sentenza n. 10/2002 in data 14 marzo 2002 del tribunale civile e penale di Potenza con la quale è stato dichiarato il fallimento della cooperativa in questione;

Visto l'art. 196 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto ministeriale n. 104/2002 in data 16 maggio 2002 con il quale la società cooperativa «Ermes Libraria - Soc. coop. a r.l.», con sede in Potenza (codice fiscale n. 00716950761), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile con nomina del commissario liquidatore nella persona dell'avv. Vincenzo Santangelo, è annullato.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 4 dicembre 2002

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A00021

DECRETO 4 dicembre 2002.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Nuova Prima Cooperativa a responsabilità limitata», in Torino e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 27 novembre 2001 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Nuova Prima Cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Torino (codice fiscale n. 06646770013), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e la rag. Franca Conti, nata a Valenza (Alessandria) il 13 luglio 1962, domiciliata in Alessandria, via Cavour n. 13, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 4 dicembre 2002

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A00022

DECRETO 4 dicembre 2002.

Scioglimento della società cooperativa mista «Società cooperativa a responsabilità limitata Amm. Carlo Bergamini tra lavoratori della piccola pesca», in Brindisi e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visti gli accertamenti ispettivi del 9 ottobre 2000 e del 19 dicembre 2000 eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Brindisi nei confronti della società cooperativa mista «Società cooperativa a responsabilità limitata Amm. Carlo Bergamini tra lavoratori della piccola pesca», con sede in Brindisi;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina del commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa mista «Società cooperativa a responsabilità limitata Amm. Carlo Bergamini tra lavoratori della piccola pesca», con sede in Brindisi, via Lenio Flacco, costituita in data 16 febbraio 1968 con atto a rogito del notaio avv. Eugenio Travaglini di Brindisi, omologato dal tribunale di Brindisi, con decreto 7 marzo 1968, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e l'avv. Manna Francesco, con studio in Ostuni (Brindisi), via Fogazzaro n. 37, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 dicembre 2002

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A00026

DECRETO 4 dicembre 2002.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Cooperativa Minerva a responsabilità limitata», in Ostia Lido e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visti gli accertamenti ispettivi del 6 novembre 2001 eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Roma nei confronti della società cooperativa edilizia «Cooperativa Minerva a responsabilità limitata», con sede in Ostia Lido (Roma);

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dagli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina del commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa edilizia «Cooperativa Minerva a responsabilità limitata», con sede in Ostia Lido (Roma), via Carlo del Greco n. 2, costituita in data 7 febbraio 1946 con atto a rogito del notaio dott. Marini Giovanni di Roma, omologato dal tribunale di Roma, con decreto 9 marzo 1946, è sciolta d'ufficio ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992 e la rag. Belli Paola, con studio in Roma, via Pinturicchio n. 84, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 dicembre 2002

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A00027

DECRETO 4 dicembre 2002.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Piccola società cooperativa Sicurtel Strade a responsabilità limitata», in Carrara e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 6 aprile 2002 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «Piccola società cooperativa Sicurtel Strade a responsabilità limitata», con sede in Carrara (Massa Carrara) (codice fiscale n. 00708310453), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e la rag. Ornella Paritanti, nata a Colleferro (Roma) il 2 aprile 1964 domiciliata in Pisa, via Giordano Bruno n. 13, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 4 dicembre 2002

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A00090

DECRETO 4 dicembre 2002.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Nova Servizi - Soc. coop. a r.l.» in liquidazione, in Firenze e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenza in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 26 febbraio 2002 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Nova Servizi - Soc. coop. a r.l.» in liquidazione, con sede in Firenze (codice fiscale n. 04681750487) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e la dott.ssa Lucia Figini nata a Como il 16 marzo 1967, domiciliata in Firenze, via Masaccio n. 115, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 4 dicembre 2002

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A00091

DECRETO 4 dicembre 2002.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa edilizia a responsabilità limitata «Le Torri 3», in Sondrio.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1989 con il quale la società cooperativa «Le Torri 3» - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata, con sede in Sondrio, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Agostino Pellegrino ne è stato nominato commissario liquidatore;

Considerato che, malgrado il tempo trascorso, il predetto commissario non ha provveduto a rendere a questa autorità di vigilanza le relazioni semestrali sulla situazione patrimoniale e sull'andamento della gestione della liquidazione, previste dall'art. 205 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonostante sia stato formalmente diffidato ad adempiere a tale obbligo;

Considerata la necessità di provvedere alla relativa sostituzione;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Marco Cottica, nato a Tirano (Sondrio) il 12 agosto 1962, domiciliato in Sondrio, via Lusardi, 51, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa indicata in premessa, in sostituzione del dott. Agostino Pellegrino, revocato.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Un estratto del presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 dicembre 2002

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A00108

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 24 dicembre 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dei servizi catastali e di pubblicità immobiliare dell'ufficio provinciale di Mantova.

IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE
PER LA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto-legge 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Vista la nota prot. n. 35104 del 16 dicembre 2002 del direttore dell'ufficio provinciale di Mantova, con la quale è stato comunicato il mancato funzionamento dei servizi catastali e di pubblicità immobiliare della sede nel giorno 13 dicembre 2002;

Accertato che il mancato funzionamento dei servizi dell'ufficio provinciale di Mantova - sede, è dipeso dalla partecipazione del personale all'assemblea indetta dalle organizzazioni sindacali, tale da non consentire all'ufficio stesso di svolgere i propri compiti istituzionali;

Sentito l'ufficio del Garante del contribuente che con nota in data 18 dicembre 2002, prot. n. 2705, ha confermato la suddetta circostanza;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dei servizi catastali e di pubblicità immobiliare dell'ufficio provinciale di Mantova - sede, nel giorno 13 dicembre 2002.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 24 dicembre 2002

Il direttore compartimentale: ETTORRE

03A00150

PROVVEDIMENTO 24 dicembre 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dei servizi catastali e di pubblicità immobiliare dell'ufficio provinciale di Como.

IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE
PER LA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto-legge 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Vista la nota prot. n. 253740 del 13 dicembre 2002 del direttore dell'ufficio provinciale di Como, con la quale è stato comunicato il mancato funzionamento dei servizi catastali e di pubblicità immobiliare (salvo i servizi di ispezione) della sede nel giorno 13 dicembre 2002;

Accertato che il mancato funzionamento dei servizi dell'ufficio provinciale di Como è dipeso dalla partecipazione del personale all'assemblea indetta dalle organizzazioni sindacali, tale da non consentire all'ufficio stesso di svolgere i propri compiti istituzionali;

Sentito l'ufficio del Garante del contribuente che con nota in data 18 dicembre 2002, prot. n. 2704, ha confermato la suddetta circostanza;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dei servizi catastali e di pubblicità immobiliare (salvo i servizi di ispezione) dell'ufficio provinciale di Como nel giorno 13 dicembre 2002.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 24 dicembre 2002

Il direttore compartimentale: ETTORRE

03A00151

UNIVERSITÀ MEDITERRANEA DI REGGIO CALABRIA

DECRETO RETTORALE 19 dicembre 2002.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Visto lo statuto di autonomia dell'Università degli studi Mediterranea di Reggio Calabria, emanato con decreto rettorale 29 giugno 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 21 luglio 1995, n. 169, e successive modificazioni;

Visto, in particolare, l'art. 73 dello statuto di autonomia che dispone in ordine alle modalità di revisione dello stesso;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 6 che disciplina il controllo di legittimità e di merito sugli statuti di autonomia delle università da parte del Ministro competente;

Vista la deliberazione del senato accademico integrato, assunta in data 24 settembre 2002, recante la proposta di modifica dello statuto di autonomia relativa agli articoli 58 e 59;

Vista la nota rettorale, prot. n. 14886/MR del 7 ottobre 2002, di trasmissione delle proposte di modifica di statuto al Ministero competente per il prescritto controllo di legittimità e di merito di cui all'art. 6, comma 9, della legge n. 168/1989 citata;

Considerato che la nota ministeriale del 10 dicembre 2002, prot. n. 4601 - Uff. I URST-SAUS non contiene osservazioni o rilievi;

Ritenuto utilmente compiuto il procedimento amministrativo previsto per le modifiche da apportare allo statuto di autonomia;

Decreta:

Articolo unico

Lo statuto di autonomia dell'Università degli studi Mediterranea di Reggio Calabria, di cui in premessa, è modificato relativamente agli articoli 58 e 59 come segue:

Il testo dell'art. 58 (Collegio dei revisori dei conti) è soppresso e sostituito dal seguente:

«1. Il collegio dei revisori dei conti è organo centrale di controllo interno sulla regolarità della gestione amministrativa e contabile dell'Università, compresi i centri di gestione di cui all'art. 55 dello statuto di autonomia.

«2. Il collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto del rettore e ha compiti di controllo della regolarità amministrativa e contabile secondo le norme del "Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità". Detto regolamento determina le modalità di funzionamento e le competenze attribuite.

3. Il collegio dei revisori dei conti è composto da cinque membri effettivi, esterni all'Università, designati dal consiglio di amministrazione fra esperti di comprovata qualificazione nel campo della finanza e della contabilità pubblica. Di detto organo potranno essere chiamati a far parte magistrati, consiglieri della Corte dei conti, dirigenti del Ministero del tesoro - Dipartimento ragioneria generale dello Stato, dirigenti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Tutti devono risultare iscritti, con anzianità di almeno cinque anni, nel registro dei revisori contabili costituito presso il Ministero della giustizia.

4. Il consiglio di amministrazione, nel provvedere alla designazione dei componenti del collegio, indica quello che eserciterà le funzioni di presidente.

5. I revisori nominati durano in carica tre anni e possono essere riconfermati».

Il testo dell'art. 59 (Nucleo di valutazione interna), secondo comma, lettera *b)*, dello statuto di autonomia è soppresso e sostituito come segue:

«*b)* sei docenti di prima e/o seconda fascia, di cui almeno un professore di prima fascia non strutturato presso questa Università, designati dal senato accademico».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Reggio Calabria, 19 dicembre 2002

Il rettore: BIANCHI

03A00152

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento della personalità giuridica della parrocchia «Divino Amore», in Martina Franca

Con decreto del Ministro dell'interno in data 17 dicembre 2002, viene riconosciuta la personalità giuridica della parrocchia «Divino Amore», con sede in Martina Franca (Taranto).

03A00055

Trasformazione della Casa di Procura dell'Istituto dei Fratelli del Sacro Cuore, in Roma

Con decreto del Ministro dell'interno in data 17 dicembre 2002, la Casa di Procura dell'Istituto dei Fratelli del Sacro Cuore, con sede in Roma è stata trasformata in Casa Generalizia dell'Istituto dei Fratelli del Sacro Cuore, sempre con sede in Roma.

03A00056

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 9 gennaio 2003

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,0507
Yen giapponese	125,16
Corona danese	7,4297
Lira Sterlina	0,65300
Corona svedese	9,1110
Franco svizzero	1,4597
Corona islandese	84,92
Corona norvegese	7,2255
Lev bulgaro	1,9558
Lira cipriota	0,57484
Corona ceca	31,548
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	235,11
Litas lituano	3,4533
Lat lettone	0,6168
Lira maltese	0,4186
Zloty polacco	4,0218
Leu romeno	35385
Tallero sloveno	230,5425
Corona slovacca	41,490
Lira turca	1762000
Dollaro australiano	1,8172
Dollaro canadese	1,6371
Dollaro di Hong Kong	8,1946
Dollaro neozelandese	1,9685
Dollaro di Singapore	1,8244
Won sudcoreano	1238,25
Rand sudafricano	8,9861

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

03A00266

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Nexium».

Estratto provvedimento UPC/II/1288 del 19 novembre 2002

Specialità medicinale: NEXIUM.

Confezioni:

034972012/M - 2 cpr rivestite con film in flacone da 20 mg;

034972024/M - 5 cpr rivestite con film in flacone da 20 mg;

034972036/M - 7 cpr rivestite con film in flacone da 20 mg;

034972048/M - 14 cpr rivestite con film in flacone da 20 mg;

034972051/M - 15 cpr rivestite con film in flacone da 20 mg;

034972063/M - 28 cpr rivestite con film in flacone da 20 mg;

034972075/M - 30 cpr rivestite con film in flacone da 20 mg;

034972087/M - 56 cpr rivestite con film in flacone da 20 mg;

034972099/M - 60 cpr rivestite con film in flacone da 20 mg;

034972101/M - 100 cpr rivestite con film in flacone da 20 mg;

034972113/M - 2 cpr rivestite con film in flacone da 40 mg;

034972125/M - 5 cpr rivestite con film in flacone da 40 mg;

034972137/M - 7 cpr rivestite con film in flacone da 40 mg;

034972149/M - 14 cpr rivestite con film in flacone da 40 mg;

034972152/M - 15 cpr rivestite con film in flacone da 40 mg;

034972164/M - 28 cpr rivestite con film in flacone da 40 mg;

034972176/M - 30 cpr rivestite con film in flacone da 40 mg;

034972188/M - 56 cpr rivestite con film in flacone da 40 mg;

034972190/M - 60 cpr rivestite con film in flacone da 40 mg;

034972202/M - 100 cpr rivestite con film in flacone da 40 mg;

034972214/M - 140 (28×5) cpr rivestite con film in flacone da 40 mg;

034972226/M - 140 (28×5) cpr rivestite con film in flacone da 20 mg;

034972238/M - 3 cpr rivestite con film in blister da 20 mg;

034972240/M - 7 cpr rivestite con film in blister da 20 mg;

034972253/M - 7×1 cpr rivestite con film in blister da 20 mg;

034972265/M - 14 cpr rivestite con film in blister da 20 mg;

034972277/M - 15 cpr rivestite con film in blister da 20 mg;

034972289/M - 25×1 cpr rivestite con film in blister da 20 mg;

034972291/M - 28 cpr rivestite con film in blister da 20 mg;

034972303/M - 30 cpr rivestite con film in blister da 20 mg;

034972315/M - 50×1 cpr rivestite con film in blister da 20 mg;

034972327/M - 56 cpr rivestite con film in blister da 20 mg;

034972339/M - 60 cpr rivestite con film in blister da 20 mg;

034972341/M - 90 cpr rivestite con film in blister da 20 mg;

034972354/M - 98 cpr rivestite con film in blister da 20 mg;

034972366/M - 100×1 cpr rivestite con film in blister da 20 mg;

034972378/M - 140 cpr rivestite con film in blister da 20 mg;

034972380/M - 3 cpr rivestite con film in blister da 40 mg;

034972392/M - 7 cpr rivestite con film in blister da 40 mg;

034972404/M - 7×1 cpr rivestite con film in blister da 40 mg;

034972416/M - 14 cpr rivestite con film in blister da 40 mg;

034972428/M - 15 cpr rivestite con film in blister da 40 mg;

034972430/M - 25×1 cpr rivestite con film in blister da 40 mg;

034972442/M - 28 cpr rivestite con film in blister da 40 mg;

034972455/M - 30 cpr rivestite con film in blister da 40 mg;

034972467/M - 50×1 cpr rivestite con film in blister da 40 mg;

034972479/M - 56 cpr rivestite con film in blister da 40 mg;

034972481/M - 60 cpr rivestite con film in blister da 40 mg;

034972493/M - 90 cpr rivestite con film in blister da 40 mg;

034972505/M - 98 cpr rivestite con film in blister da 40 mg;

034972517/M - 100×1 cpr rivestite con film in blister da 40 mg;

034972529/M - 140 cpr rivestite con film in blister da 40 mg.

Titolare A.I.C.: Astrazeneca S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: SE/H/0211/001-002/W011.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni: 4.5 interazioni con altri medicinali, 4.6 gravidanza e allattamento, 4.8 effetti indesiderati, 4.9 sovradosaggio.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal centoventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A00095

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Rizaliv».

Estratto provvedimento UPC/II/1300 del 2 dicembre 2002

Specialità medicinale: RIZALIV.

Confezioni:

«5» 3 compresse in blister - A.I.C. n. 034130017/M;

«5» 6 compresse in blister - A.I.C. n. 034130029/M;

«5» 12 compresse in blister - A.I.C. n. 034130031/M;

«10» 3 compresse in blister - A.I.C. n. 034130043/M;

«10» 6 compresse in blister - A.I.C. n. 034130056/M;

«10» 12 compresse in blister - A.I.C. n. 034130068/M;

«RPD5» 3 liofilizzati orali in blister - A.I.C. n. 034130070/M;

«RPD5» 6 liofilizzati orali in blister - A.I.C. n. 034130082/M;

«RPD5» 12 liofilizzati orali in blister - A.I.C. n. 034130094/M;

«RPD10» 3 liofilizzati orali in blister - A.I.C. n. 034130106/M;

«RPD10» 6 liofilizzati orali in blister - A.I.C. n. 034130118/M;

«RPD10» 12 liofilizzati orali in blister - A.I.C. n. 034130120/M.

Titolare A.I.C.: Neopharmed S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: NL/H/0144/001-004/W021.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nella sezione 4.8.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal centoventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A14827

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Gent462».

Estratto provvedimento UPC/II/1301 del 2 dicembre 2002

Specialità medicinale: GENT462.

Confezioni:

«5» 3 compresse in blister - A.I.C. n. 034131019/M;

«5» 6 compresse in blister - A.I.C. n. 034131021/M;

«5»12 compresse in blister - A.I.C. n. 034131033/M;

«10» 3 compresse in blister - A.I.C. n. 034131045/M;

«10» 6 compresse in blister - A.I.C. n. 034131058/M;

«10» 12 compresse in blister - A.I.C. n. 034131060/M;

«RPD5» 3 liofilizzati orali in blister - A.I.C. n. 034131072/M;

«RPD5» 6 liofilizzati orali in blister - A.I.C. n. 034131084/M;

«RPD5» 12 liofilizzati orali in blister - A.I.C. n. 034131096/M;

«RPD10» 3 liofilizzati orali in blister - A.I.C. n. 034131108/M;

«RPD10» 6 liofilizzati orali in blister - A.I.C. n. 034131110/M;

«RPD10» 12 liofilizzati orali in blister - A.I.C. n. 034131122/M.

Titolare A.I.C.: Istituto Gentili S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: NL/H/0144/001-004/W021.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nella sezione 4.8.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal centoventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A14828

Modificazione dell'autorizzazione all'ammissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Vaqta».

Estratto provvedimento UPC/II/1304 del 9 dicembre 2002

Specialità medicinale: VAQTA.

Confezioni:

033317013/M - adulti 1 siringa 1 ml 50 u;

033317025/M - bambini 1 siringa 0,5 ml 25 u.

Titolare A.I.C.: Aventis Pasteur MSD s.n.c.

Numero procedura mutuo riconoscimento: DE/H/0100/001/-W016.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico-farmaceutica.

Modifica apportata: aggiunta di una nuova area (Building 38) per la formulazione del prodotto in bulk per l'infialamento e l'ispezione dei flaconcini di «Vaqta».

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A00101

Modificazione dell'autorizzazione all'ammissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Myoview».

Estratto provvedimento UPC/II/1305 del 9 dicembre 2002

Specialità medicinale: MYOVIEW.

Confezioni:

029405014/M - 1 flacone;

029405026/M - 2 flaconi;

029405038/M - 5 flaconi;

029405040/M - 10 flaconi;

029405053/M - 20 flaconi.

Titolare A.I.C.: Nycomed Amersham Sorin S.r.l.

Nnumero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0045/001/-W013.

Tipo di modifica: aggiunto officina di produzione.

Modifica apportata: aggiunta sito alternativo di produzione Amersham Helath AS Oslo (Norvegia) e conseguenti modifiche.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A00100

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Requip».

Estratto provvedimento UPC/II/1306 del 9 dicembre 2002

Specialità medicinale: REQUIP.

Confezioni:

032261063/M - 21 compresse 0,25 mg;

032261075/M - 84 compresse 0,25 mg;

032261087/M - 126 compresse 0,25 mg;

032261099/M - 210 compresse 0,25 mg;

032261101/M - 21 compresse 0,5 mg;

032261113/M - 84 compresse 0,5 mg;

032261125/M - 21 compresse 1 mg;

032261137/M - 84 compresse 1 mg;

032261149/M - 21 compresse 2 mg;

032261152/M - 84 compresse 2 mg;

032261164/M - 21 compresse 5 mg;

032261176/M - 84 compresse 5 mg;

Titolare A.I.C.: Smithkline Beecham Laboratoires Pharmaceutiques.

Numero procedura mutuo riconoscimento: FR/H/0111/001-005/W009.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nella sezione 4.4, 4.7 e 4.8.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal centoventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A00099

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «MXL Contin».

Estratto provvedimento UPC/II/1307 del 9 dicembre 2002

Specialità medicinale: MXL CONTIN.

Confezioni:

034096014/M - 8 capsule rilascio prolungato 30 mg;

034096026/M - 8 capsule rilascio prolungato 60 mg;

034096038/M - 8 capsule rilascio prolungato 90 mg;

034096040/M - 8 capsule rilascio prolungato 120 mg;

034096053/M - 8 capsule rilascio prolungato 150 mg;

034096065/M - 8 capsule rilascio prolungato 200 mg.

Titolare A.I.C.: Napp Laboratoires LTD.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0180/001-006/W004.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: variazione relativa ai limiti del test di dissoluzione nel corso di tutto il periodo di validità del prodotto finito.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A00098

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Cosopt».

Estratto provvedimento UPC/II/1310 del 9 dicembre 2002

Specialità medicinale: COSOPT.

Confezioni:

034242014/M - collirio soluzione 2%+0,5% 1 flacone 5 ml con dosatore octomer plus;

034242026/M - collirio soluzione 2%+0,5% 3 flaconi 5 ml con dosatore octomer plus;

034242038/M - collirio soluzione 2%+0,5% 6 flaconi 5 ml con dosatore octomer plus.

Titolare A.I.C.: Merck Sharp e Dohme (Italia) S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: DK/H/0134/001/W015.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nella sezione 4.8 e 6.6.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal centoventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A00097

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Retrovir»

Estratto provvedimento di modifica UPC n. 80 del 17 dicembre 2002

Specialità medicinale: RETROVIR.

Società: The Wellcome Foundation.

Oggetto: provvedimento di modifica UPC, proroga smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Retrovir» 100 capsule 100 mg - A.I.C. n. 026697019/M, 1 flac. sciroppo 200 ml 1% - A.I.C. n. 026697058/M, Iv 5 flaconi 20 ml 200 mg 1% - A.I.C. n. 026697072/M, 42 compresse 200 mg - A.I.C. n. 026697084/M, 28 compresse 300 mg - A.I.C. n. 026697096/M, 60 cpr 300 mg - A.I.C. n. 026697108/M, 60 capsule 250 mg - A.I.C. n. 026697110/M, considerando il tipo di patologia per la quale la specialità medicinale è indicata: trattamento dell'infezione da HIV, possono essere dispensati per ulteriori trenta giorni a partire dal 22 dicembre 2002, data di scadenza dei centoventi giorni previsti dal provvedimento UPC/II/1228 del 23 luglio 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 agosto 2002.

02A14831

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Metrodin HP»

Estratto provvedimento di modifica UPC n. 81 del 17 dicembre 2002

Specialità medicinale: METRODIN HP.

Società: Industria farmaceutica Serono S.p.a.

Oggetto: provvedimento di modifica UPC., proroga smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Metrodin HP» «75» im sc 1 fiala liof 75 UI + 1 fiala solv - A.I.C. 029143017/M, possono essere dispensati per ulteriori sessanta giorni a partire dal 30 dicembre 2002, data di scadenza dei centoventi giorni previsti dal provvedimento UPC n. 62 del 29 luglio 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 198 del 24 agosto 2002.

02A14829

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Saizen»

Estratto provvedimento di modifica UPC n. 82 del 17 dicembre 2002

Specialità medicinale: SAIZEN.

Società: Industria farmaceutica Serono S.p.a.

Oggetto: provvedimento di modifica UPC, proroga smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Saizen» 1,33 mg - 1 flacone liofilizzato + 1 fiala solvente - A.I.C. n. 026863011/M, 1,33 mg - 3 flaconi liofilizzato + 3 fiale solvente - A.I.C. n. 026863023/M, 8 mg Easyject - 1 flacone liofilizzato + 1 cartuccia solvente + 1 kit ricostituzione - A.I.C. n. 026863074/M, 1 flaconcino polv. 8 mg + 1 cartuccia solv. inseriti in un dispositivo per la ricostituzione - A.I.C. n. 026863100/M, possono essere dispensati per ulteriori sessanta giorni a partire dal 30 dicembre 2002, data di scadenza dei centoventi giorni previsti dal provvedimento UPC n. 63 del 29 luglio 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 24 agosto 2002.

02A14830

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Octegra».

Estratto di variazione A.I.C./UPC 1987 del 17 dicembre 2002

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Eli Lilly Italia S.p.a., con sede in via Gramsci, 731/733, Sesto Fiorentino - Firenze, con codice fiscale n. 00426150488.

Specialità medicinale: OCTEGRA.

Confezione:

A.I.C. n. 034564017/M - 5 compresse filmrivestite 400 mg in blister PP/AL;

A.I.C. n. 034564029/M - 7 compresse filmrivestite 400 mg in blister PP/AL;

A.I.C. n. 034564031/M - 10 compresse filmrivestite 400 mg in blister PP/AL;

A.I.C. n. 034564043/M - 25 (5×5) compresse filmrivestite 400 mg in blister PP/AL;

A.I.C. n. 034564056/M - 50 (5×10) compresse filmrivestite 400 mg in blister PP/AL;

A.I.C. n. 034564068/M - 70 (7×10) compresse filmrivestite 400 mg in blister PP/AL;

A.I.C. n. 034564070/M - 80 (16×5) compresse filmrivestite 400 mg in blister PP/AL;

A.I.C. n. 034564082/M - 100 (10×10) compresse filmrivestite 400 mg in blister PP/AL;

A.I.C. n. 034564094/M - 5 compresse filmrivestite 400 mg in blister AL/AL;

A.I.C. n. 034564106/M - 7 compresse filmrivestite 400 mg in blister AL/AL;

A.I.C. n. 034564118/M - 10 compresse filmrivestite 400 mg in blister AL/AL;

A.I.C. n. 034564120/M - 25 (5×5) compresse filmrivestite 400 mg in blister AL/AL;

A.I.C. n. 034564132/M - 50 (5×10) compresse filmrivestite 400 mg in blister AL/AL;

A.I.C. n. 034564144/M - 70 (7×10) compresse filmrivestite 400 mg in blister AL/AL;

A.I.C. n. 034564157/M - 80 (8×10) compresse filmrivestite 400 mg in blister AL/AL;

A.I.C. n. 034564169/M - 100 (10×10) compresse filmrivestite 400 mg in blister AL/AL,

è ora trasferita alla società: Innova Pharma S.p.a., con sede in via Civitali Matteo n. 1 - Milano, con codice fiscale n. 90032460322.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A14832

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Neurolite»

Estratto di variazione A.I.C./UPC 1988 del 17 dicembre 2002

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Bristol Myers Squibb Pharma Italia S.r.l., con sede in via V. Maroso n. 50 - Roma, con codice fiscale n. 04130651005.

Specialità medicinale: NEUROLITE.

Confezione: A.I.C. n. 028847010 - Kit preparazione tecnezio TC-99M bicisato,

è ora trasferita alla società: Bristol-Myers Squibb Pharma Belgium S.A, con sede in Rue De La Fusee n. 100 B - Bruxelles, Belgio.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A14833

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Ascospectin 100 MP»

Estratto decreto n. 257 dell'11 dicembre 2002

Premiscela per alimenti medicamentosi: ASCOSPECTIN 100 MP.

Titolare A.I.C.: Ascor Chimici S.r.l., con sede legale e fiscale in Capocolle di Bertinoro (Forlì-Cesena), via Piana, 265, codice fiscale n. 00136770401.

Produttore: la società titolare A.I.C. nello stabilimento sito in Capocolle di Bertinoro (Forlì-Cesena), via Piana, 265.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

sacco da 5 kg - A.I.C. n. 103412019;

sacco da 10 kg - A.I.C. n. 103412021.

Composizione: 1 g di prodotto contiene:

principio attivo: spectinomicina pari a base 100 mg;

eccipienti: semola glutinata di mais q.b. a 1 g.

Specie di destinazione: suini.

Indicazioni terapeutiche: suini: enterite batterica.

Tempo di attesa: suini: dieci giorni.

Validità: quindici mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A00103

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Glucantime»

Provvedimento n. 205 del 18 dicembre 2002

Specialità medicinale per uso veterinario GLUCANTIME soluzione iniettabile per cani nella confezione scatola da 5 fiale da 5 ml - A.I.C. n. 102193012.

Titolare A.I.C.: Merial Italia S.p.a., con sede legale in Milano - via Vittor Pisani n. 16 - codice fiscale n. 00221300288.

Oggetto del provvedimento: modifica regime di dispensazione.

Il regime di dispensazione ora autorizzato per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto è il seguente: «da vendersi dietro presentazione di ricetta medico veterinaria ripetibile».

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A00107

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Tecvax pasteurella 1/6».

Provvedimento n. 206 del 23 dicembre 2002

Procedura di mutuo riconoscimento n. FR/V/0109/001/W005.

Prodotto medicinale per uso veterinario TECVAX PASTEURELLA 1/6 nelle confezioni: scatola da 1 flacone da 1 dose, scatola da 10 flaconi da 1 dose, scatola da 1 flacone da 5 dosi, scatola da 1 flacone da 10 dosi, scatola da 1 flacone da 20 dosi, scatola da 5 flaconi da 20 dosi, scatola da 10 flaconi da 10 dosi - A.I.C. n. 102865.

Titolare A.I.C.: Vetoquinol SA - B.P. 189 - F-70204 Lure Cedex - Francia.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo II: modifica della composizione.

È autorizzata, per il prodotto medicinale indicato in oggetto, la modifica della composizione quali-quantitativa, a seguito di modifica del potency test, che ora è la seguente:

principio attivo:

*Mannheima haemolytica A1 inattivata, min 0.108 PR[(1)];

*Mannheima haemolytica A6 inattivata, min 0.271 PR[(1)];

Al^{3+} (in forma d'idrossido), 5,20 mg;

Quil A, 0,10 mg;

eccipiente: q.b.p. 1 dose di 2 ml.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A00106

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Nobivac Vaiolo Colombi».

Estratto decreto R. n. 259 del 19 dicembre 2002

Rinnovo fino al 31 dicembre 2002 del medicinale veterinario ad azione immunologica NOBIVAC VAIOLO COLOMBI, vaccino contro il diftero-vaiolo dei piccioni, alle condizioni di seguito specificate.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. - Boxmeer (Olanda), rappresentata in Italia dalla società Intervet Italia S.r.l. - con sede legale in Peschiera Borromeo (Milano), via Walter Tobagi, 7 - codice fiscale n. 01148870155.

Produttore: il titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Boxmeer (Olanda).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.: flacone da 40 dosi di vaccino + solvente standard - A.I.C. n. 101869016.

Composizione:

vaccino liofilizzato: ogni dose contiene almeno $10^{3,9}$ EID_{50} di virus del vaiolo dei piccioni, ceppo Peristerin coltivato su uova embrionate.

La composizione dello stabilizzante per ml (prima della liofilizzazione) è la seguente: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti;

solvente standard: ogni ml di soluzione contiene: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: piccioni.

Indicazioni terapeutiche: vaccinazione preventiva e d'urgenza dei piccioni contro il vaiolo.

Tempi di sospensione: nessuno.

Validità: vaccino: nella forma liofilizzata ventiquattro mesi; dopo ricostituzione due ore.

Solvente standard: cinque anni.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

03A00104

Procedura di mutuo riconoscimento della specialità per uso veterinario «Nobilis paramyxo$_{P201}$»

Estratto decreto n. 258 dell'11 dicembre 2002

Procedura mutuo riconoscimento n. UK/V/0148/001/000.

Specialità medicinale per uso veterinario NOBILIS PARAMYXO$_{P201}$ vaccino inattivato contro l'infezioni da paramixovirus nel colombo, alle condizioni di seguito specificate.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. - Boxmeer (Olanda), rappresentata in Italia dalla Intervet Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Peschiera Borromeo (Milano), via Walter Tobagi, 7 - codice fiscale n. 01148870155.

Produttore: Intervet International B.V. - Boxmeer (Olanda).

Confezioni e numeri di A.I.C.:

flacone in PET da 250 ml (1000 dosi) - A.I.C. n. 103563033;

flacone in PET da 50 ml (200 dosi) - A.I.C. n. 103563021;

flacone in PET da 20 ml (80 dosi) - A.I.C. n. 103563019.

Composizione: Nobilis paramyxo$_{P201}$ contiene un ceppo immunogeno del PPMV-1.

Ogni dose di 0,25 ml contiene:

principio attivo: antigene inattivato del paramixovirus-1 dei colombi (PPMV-1) ceppo P201: $\geq 6.8 \log_2$ e $\leq 10.2 \log_2$ unità HI (inibizione dell'emoagglutinazione) nei polli;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: colombi.

Indicazioni terapeutiche: immunizzazione attiva dei colombi per la riduzione dei sintomi clinici causati dall'infezione da PPMV-1 virulento.

Tempi di sospensione: zero giorni.

Validità: diciotto mesi a 2°- 8° C.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in copia semplice non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A00105

Comunicato di rettifica concernente: «Estratto provvedimento di rinnovo UPC R/4/2002 del 12 marzo 2002», rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Femseven».

Nella parte del comunicato «Estratto provvedimento UPC R/4/2002 del 12 marzo 2002» rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale FEMSEVEN pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 72 del 26 marzo 2002, pag. 52, alla voce «Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità per cinque anni dalla data di rinnovo europeo (20 dicembre 2000)», leggasi: «Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità per cinque anni dalla data di rinnovo europeo (14 dicembre 2000).».

03A00096

MINISTERO DELLA DIFESA

Conferimento di onorificenza al merito della Marina

Medaglia d'oro

Con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 2002 all'amm. sq. (R) Egidio Alberti, nato a Valsinni (Matera), il 29 marzo 1932 è concessa la medaglia d'oro al merito di Marina con la seguente motivazione:

«Ufficiale di S.M. della Marina militare, specializzato direttore del tiro, l'ammiraglio di squadra (R) Egidio Alberti nel corso della sua brillante carriera ha ricoperto incarichi e responsabilità di altissimo livello, ottenendo riconoscimenti ed onorificenze in patria e all'estero. Animato di una grandissima passione per la propria professione e specializzazione, si è continuamente prodigato in studi e approfondimenti tecnici volti a migliorare le capacità operative delle unità navali della flotta, fino ad ottenere un brevetto di invenzione industriale, a favore della direzione generale per le costruzioni ed armamenti navali, per un "sistema di telecomando dell'istante di scoppio dei proietti", frutto di una geniale intuizione inventiva che ha portato lustro alla marina militare.

Limpido esempio di spirito di servizio inteso come ragione di vita, l'ammiraglio Alberti è un modello per gli ufficiali più giovani». — Roma, 19 settembre 2002.

02A14851

Conferimento di onorificenza al valore dell'Esercito

Medaglia d'oro

Con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 2001 è conferita la seguente ricompensa al ten. Roberto Como, nato il 1° ottobre 1972 ad Erice (Trapani) con la seguente motivazione:

«Vice comandante di compagnia del 2° reggimento bersaglieri della B. "Centauro", partecipava, in qualità di istruttore, allo svolgimento di una esercitazione di lancio di bomba a mano. Nel corso dell'attività, una bomba, sfuggita dalle mani di un bersagliere, assumeva una traiettoria che la portava a cadere nelle vicinanze del militare.

Cosciente dell'imminente estremo pericolo e spinto da uno spiccato senso di altruismo ispirato alla più sana interpretazione della professione militare, si preoccupava solamente di spingere il bersagliere nella parte protetta della postazione, facendogli da scudo con il proprio corpo senza alcuna preoccupazione per la propria incolumità, la conseguente esplosione dell'ordigno gli procurava gravi ferite al volto ed alle mani.

Prontamente soccorso e trasferito presso una struttura sanitaria di Torino, l'Ufficiale reagiva con sereno e virile comportamento alla notizia che le lesioni riportate gli avrebbero procurato menomazioni permanenti.

Chiarissimo esempio di coraggio, altissimo senso del dovere e saldezza d'animo». — Legnano (Milano), 24 ottobre 2000.

02A14852

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Accettazione delle dimissioni del presidente del comitato di sorveglianza delle procedure di liquidazione coatta amministrativa delle società collegate alla Fidingrup S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa nonché sua sostituzione.

Con decreto del 13 dicembre 2002, il Ministro delle attività produttive ha accettato le dimissioni della dott.ssa Loredana Cici dalla carica di presidente del comitato di sorveglianza delle società:

I.F.A. a r.l., con sede in Milano;

Generale Partecipazioni a r.l., con sede in Milano;

Velafin a r.l., con sede in Milano;

Immobiliare Torino a r.l., con sede in Milano;

Co.F.I.Me. - Compagnia Finanziaria Industrie Meccaniche - a r.l., con sede in Reggio Emilia;

ed ha provveduto alla relativa sostituzione, nominando la dott.ssa Luciana Puglisi, nata a Torino il 6 dicembre 1937, dirigente del Ministero delle attività produttive, ferma restando la permanenza in carica degli altri componenti già nominati.

Il predetto comitato risulta pertanto così composto:

dott.ssa Luciana Puglisi, in qualità di presidente;

dott.ssa Enrica Col, in qualità di componente;

dott.ssa Simonetta Moleti, in qualità di componente;

sig.ra Annamaria Deano, in qualità di componente, in rappresentanza dei creditori;

sig.ra Livia Avenatti, in qualità di componente, in rappresentanza dei creditori.

02A14826

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI ALESSANDRIA

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che:

le sottoelencate imprese, assegnatarie dei marchi indicati, hanno presentato denuncia di smarrimento dei punzoni elencati a fianco di ciascuna impresa.

Marchio	Denominazione ditta	Città	Punzoni smarriti
1704 AL	Ricci Carlo S.r.l.	Valenza	3
2037 AL	Fontana Porta & C. S.r.l.	Valenza	5
2073 AL	Raima S.r.l.	Valenza	4
2294 AL	Raselli Franco S.p.a.	Valenza	5
2366 AL	Raiteri & Carrero S.r.l.	Valenza	1
2881 AL	Femini S.r.l.	Valenza	3
3130 AL	Crivelli S.r.l.	Valenza	5
3139 AL	Teorie S.r.l.	Valenza	3
3149 AL	Preziosismi S.r.l.	Valenza	5

Si diffidano gli eventuali detentori di punzoni smarriti a restituirli alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria.

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che:

1) le sottoelencate imprese, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicata, hanno cessato l'attività connessa all'uso dei marchi stessi e sono state cancellate dal registro degli assegnatari dei marchi di identificazione, di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, con determinazione del segretario generale n. 532 del 12 dicembre 2002.

I punzoni in dotazione alle imprese e da queste riconsegnati alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria sono stati deformati.

Marchio	Denominazione ditta	Città
1049 AL	Borghino Rino	Alessandria
1113 AL	Cavallero Pier Angelo	Valenza
1500 AL	Sisto Angelo	Mirabello M.to
1871 AL	S.K. Gioielli di Bazzan Catia e Silvia S.n.c.	Valenza
2065 AL	Omodeo Giovanni	Valenza
2464 AL	De Angelis Gian Carlo	Valenza
2972 AL	Oro Emme di Mangolini e Simonov S.n.c.	Valenza
3297 AL	Mister Stone di Gabba Massimo	Valenza
3386 AL	Picello e Turretta S.n.c.	Valenza
3452 AL	Diam-Art S.r.l.	Valenza
3486 AL	M. Gold di Moro Pierluigi & Carta Alessio S.n.c.	Valenza
3530 AL	Mirco Baroso Design di Baroso Mirco	Valenza
3543 AL	Comunione ereditaria di Romano Raffaele	Valenza
3572 AL	Esmeralda S.r.l.	Valenza
3593 AL	LM Oreficeria di Menditto Gianluca	Valenza
3673 AL	Mingione Graziella	Valenza
3682 AL	T.C.A. Nord S.r.l.	Alessandria
3684 AL	Bi Elle Gioielli S.a.s. di Pitronalci Luigi & C.	Valenza
3707 AL	Sanalitro & C. S.r.l.	Basaluzzo

2) le sottoelencate imprese, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicata, hanno cessato l'attività connessa all'uso dei marchi stessi e sono state cancellate dal registro degli assegnatari dei marchi di indentificazione, di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, con determinazione del segretario generale n. 532 del 12 dicembre 2002.

I punzoni in dotazione alle imprese e da queste riconsegnati alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria sono stati deformati.

Le sottoelencate imprese hanno inoltre presentato denuncia di smarrimento dei punzoni indicati a fianco di ciascuna impresa.

Marchio	Denominazione ditta	Città	Punzoni smarriti
831 AL	Demartini Ernesto di Demartini Enrico	Valenza	6
1465 AL	Lenti Flavio & C. S.n.c.	Valenza	4
1774 AL	Corti e Associati S.a.s. di Corti Leonardo & C.	Valenza	5
2316 AL	Meroni & Bosco S.r.l.	Valenza	10
2457 AL	La Rosa Cesare	Valenza	8
3199 AL	Norma Gioielli S.n.c.	San Salvatore M.	4
3223 AL	C.P. Preziosi di Puglisi & C.	Valenza	1
3334 AL	Crova Immobiliare S.r.l.	Valenza	3
3418 AL	Ferro Eugenio	Valenza	3
3478 AL	Orlow di Bertazzi Paolo & C. S.n.c.	Casale M.to	7

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria.

03A00023 - 03A00024

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(6501007/1) Roma, 2003 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.